

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LE ATTIVITÀ DI
IDENTIFICAZIONE PRECOCE
DEI CASI SOSPETTI DI DSA (DISTURBO SPECIFICO
DELL'APPRENDIMENTO)**

di cui all'art. 7, c.1, della Legge 8 ottobre 2010 , n. 170

tra

REGIONE DEL VENETO

e

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

Piano di Formazione

elaborato nel corso

del 2° *Seminario di Studio "Alunni con Bisogni Educativi Speciali: la Scuola Veneta per l'inclusione" - Montegrotto (PD), 28 gennaio 2014*

Finalità della Formazione

1. Conoscere la normativa relativa alla individuazione precoce degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento
2. Condividere con i docenti la struttura e i contenuti del Protocollo di Intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento) *di cui all'art. 7, c. 1, della Legge 8 ottobre 2010, n. 170*
3. Conoscere e saper applicare gli strumenti e le procedure di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento)

Modulo 1

Durata: 2 ore

Articolazione

A. Presentazione del [programma di formazione](#)

B. Presentazione dei [riferimenti normativi](#) relativi alla individuazione precoce degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (p. 61 - *Quaderno operativo*)

C. Analisi del **percorso di individuazione** precoce dei casi sospetti di Disturbi Specifici di Apprendimento (p. 7 - [Quaderno operativo](#))

vedi **sito sostegnoenonsolo**

Metodologia: esposizione dei contenuti da parte del tutor e discussione

Materiali:

- sintesi della normativa
- sintesi del percorso di individuazione precoce dei casi sospetti di Disturbi Specifici di Apprendimento

B. Riferimenti normativi

Legge 8 ottobre 2010, n. 170 pag.61

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento




Legge Regionale 04 marzo 2010-n.16

Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento- pag.66



Accordo tra Governo, Regioni e Province pag.70

autonome di Trento e Bolzano su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento - 2012



Protocollo di Intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento)

(pag.64 di cui **all'art. 7, c. 1**, della Legge 8 ottobre 2010, n. 170)

Legge 8 ottobre 2010, n. 170

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento

La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA»,

che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali,

ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

Legge 8 ottobre 2010, n. 170

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento

Art. 2

La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

- a) garantire il diritto all'istruzione;
- b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;**
- g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Legge 8 ottobre 2010, n. 170

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento

Art. 3

Diagnosi

1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale (o da specialisti o strutture accreditate) a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. (...)
2. **Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.**
3. **E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1.** L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

Legge 8 ottobre 2010, n. 170

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento

Art. 5

Misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA **le istituzioni scolastiche**, (...) **garantiscono**:
 - a) l'uso di una **didattica individualizzata e personalizzata**, (...);
 - b) l'introduzione di **strumenti compensativi**, (...), nonché **misure dispensative** da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
 - c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, **la possibilità dell'esonero**.
3. (...)
4. Agli studenti con DSA sono garantite, (...) **adeguate forme di verifica e di valutazione**, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari. Art. 3

Legge Regionale 04 ottobre 2010

Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento

Art. 3

Adeguamento del sistema socio-sanitario regionale

(...)

2. La Giunta Regionale, attraverso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e in collaborazione con gli operatori scolastici, **promuove iniziative dirette all'identificazione precoce delle persone con DSA e all'attivazione di percorsi individualizzati di recupero.**

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento

Art. 1

Attivazione del percorso diagnostico

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono e raccomandano **che la diagnosi di DSA debba essere tempestiva e che il percorso diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 170/2010, e in esito alle procedure di riconoscimento precoce, di cui al comma 3 del medesimo articolo 3.**

Protocollo di Intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento)
(di cui all'art. 7, c. 1, della Legge 8 ottobre 2010, n. 170)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. **Il percorso per l'individuazione** precoce dei casi sospetti di DSA si articola **in tre fasi:**

1.individuazione degli alunni che nella scuola primaria presentano difficoltà significative di lettura, scrittura e calcolo e, nella scuola dell'infanzia, uno sviluppo atipico del linguaggio e/o un ritardo nella maturazione delle competenze percettive e grafiche;

2.attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà;

3.segnalazione dei soggetti “resistenti” all'intervento didattico.

I genitori devono essere messi costantemente al corrente dalla scuola delle difficoltà degli apprendimenti evidenziate nei propri bambini e delle attività di potenziamento attivate nelle quali, laddove possibile, devono essere coinvolti.

Protocollo di Intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento)
(di cui all'art. 7, c. 1, della Legge 8 ottobre 2010, n. 170)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

2. **È compito della scuola individuare** i casi per i quali il potenziamento è risultato inefficace e che presentano caratteristiche più probabilmente compatibili con un sospetto di DSA. Per questi ultimi verrà predisposta dalla scuola una comunicazione scritta per i genitori, riportante le difficoltà/potenzialità osservate nel percorso di apprendimento e potenziamento.

*Nella **scuola dell'infanzia** la segnalazione per potenziale difficoltà di apprendimento assume **carattere di eccezionalità** ed è limitata a quei bambini che presentano già un disturbo del linguaggio conclamato o altri disturbi significativi.*

Protocollo di Intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento)
(di cui all'art. 7, c. 1, della Legge 8 ottobre 2010, n. 170)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

3. La comunicazione scritta predisposta dalla scuola per i genitori e consegnata loro per l'invio ai Servizi **costituisce il prerequisito necessario** all'attivazione del percorso di approfondimento diagnostico da parte dei servizi sanitari competenti nei tempi e nei modi stabiliti con la DGRV n. 2723 del 24 dicembre 2012.
4. Tale comunicazione deve **contenere i dettagli relativi alle difficoltà** osservate dagli insegnanti curricolari in merito alle prestazioni dell'alunno/a e a **tutte le azioni dagli stessi poste in essere, senza successo**, per un periodo di almeno 3 mesi.

Protocollo di Intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento)
(di cui all'art. 7, c. 1, della Legge 8 ottobre 2010, n. 170)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

La rilevazione delle difficoltà di apprendimento nell'ambito del terzo anno di scuola dell'infanzia e nel primo anno della scuola primaria avviene con l'utilizzo degli schemi di osservazione *contenuti rispettivamente negli [allegati A4 e A5](#)*.
(p. 29 – Quaderno operativo)

Agli atti della scuola vanno conservati anche gli schemi [allegati A6 e A7](#) *(p. 53 – Quaderno operativo)* che possono essere consegnati alle famiglie, se richiesti, per una descrizione analitica delle difficoltà e degli interventi messi in atto dalla scuola;

La segnalazione ai Servizi Sanitari avviene con i modelli [allegati A1 e A2](#) *(p. 13 – Quaderno operativo)* (Scuola dell'Infanzia e Prima classe Scuola Primaria).

L'identificazione precoce dei casi con sospetta evoluzione in DSA avviene in coerenza con le Linee guida di cui all'[allegato A3](#), *(p. 19 – Quaderno operativo)* parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

C. Percorso di individuazione

Protocollo di Intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento) *(di cui all'art. 7, c. 1, della Legge 8 ottobre 2010, n. 170)*

(...) si conviene che per le classi della scuola primaria successive alla prima la rilevazione delle difficoltà di apprendimento venga effettuata utilizzando gli schemi di osservazione già predisposti per la 1° primaria opportunamente modificati e adeguati alle classi di frequenza successive; il modello di segnalazione potrà tener conto di eventuali accordi o protocolli stipulati a livello locale tra le Aziende ULSS e le Istituzioni Scolastiche. Tale modello dovrà essere consegnato alla famiglia per gli approfondimenti diagnostici da attivarsi presso i Servizi Sanitari Nazionali o i soggetti privati accreditati e abilitati al rilascio delle diagnosi di DSA (DGRV 2723/2012).

La diagnosi di DSA, che può essere formulata solo a termine della 2° classe Primaria, o la relazione clinica possono essere consegnate dalla famiglia alla scuola ai fini dell'attivazione di quanto previsto dalla L.170/2010, dal D.M. 5669/2011 che trasmette le Linee-guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA e dalla Direttiva 27/12/2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali".

Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione - Settembre 2012

Modulo 1

CULTURA SCUOLA PERSONA **La scuola nel nuovo scenario**

La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzi tutto nella classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate. (...)

Centralità della persona

Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l'originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.

Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione - Settembre 2012

CULTURA SCUOLA PERSONA La scuola nel nuovo scenario

L'ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO Una scuola di tutti e di ciascuno

La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. (...)

Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell'offerta formativa.

Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione - Settembre 2012

LA SCUOLA DELL'INFANZIA

L'ambiente di apprendimento

- **L'apprendimento avviene attraverso l'azione**, l'esplorazione, il contatto (...), in una dimensione ludica, da intendersi **come forma tipica** di relazione e di conoscenza.
- Nella relazione educativa, **gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione** e aiutano i bambini a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso.
- **L'organizzazione degli spazi e dei tempi** diventa elemento di qualità pedagogica dell'ambiente educativo (...). In particolare: **lo spazio dovrà essere accogliente**, (...) un luogo funzionale e invitante; **il tempo disteso** (...)
- **L'osservazione**, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno **strumento fondamentale** per conoscere e accompagnare il bambino (...)
- **L'attività di valutazione** risponde ad una funzione di **carattere formativo**, (...) **evita di classificare e giudicare** le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.

[Estratti da pag. 16]

Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione - Settembre 2012

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO

L'ambiente di apprendimento

Favorire l'esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze. In questa prospettiva, la problematizzazione svolge una funzione insostituibile: sollecita gli alunni a individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le conoscenze già elaborate, a trovare appropriate piste d'indagine, a cercare soluzioni originali.

Incoraggiare l'apprendimento collaborativo. La dimensione sociale dell'apprendimento svolge un ruolo significativo. In tal senso, molte sono le forme di interazione e collaborazione che possono essere introdotte (dall'aiuto reciproco all'apprendimento cooperativo, all'apprendimento tra pari), sia all'interno della classe, sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse. A questo scopo risulta molto efficace l'utilizzo delle nuove tecnologie (...).

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di "imparare ad apprendere". Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prendere atto degli errori commessi, ma anche comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza, sono tutte competenze necessarie a rendere l'alunno consapevole del proprio stile di apprendimento e capace di sviluppare autonomia nello studio.

Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l'operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è la modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri.